

IL FENOMENO DELLA DELINQUENZA MINORILE

La delinquenza minorile sembra un fenomeno caratteristico della nostra epoca. Studiosi di scienze giuridico-penali, psicologi, psichiatri ed educatori vanno sempre più interessandosi a tale problema (1). I dicasteri della Giustizia di vari Paesi hanno costituito uffici specializzati per l'aggiornamento della legislazione relativa alla delinquenza minorile, per quanto riguarda sia la repressione o almeno il contenimento, sia il trattamento da riservare ai minori delinquenti.

Il « Department of Economic and Social Affairs » delle Nazioni Unite sta, pure, conducendo indagini comparative del fenomeno sul piano mondiale (2), non solo per rendere disponibili dati statistici relativi al numero e alla qualità dei delitti compiuti dai minori, ma anche per informare sull'evoluzione degli strumenti che i vari ordinamenti giuridici vanno apprestando per affrontare sempre meglio il grave problema.

Ma la ragione dell'interesse della pubblica opinione, che non è mai stato così grande, va forse ricercata nella pubblicità data dalla stampa quotidiana e periodica ad alcuni delitti particolarmente brutali compiuti da giovani minorenni. Purtroppo non ci sentiamo di affermare che il modo, con cui il problema è trattato su detta stampa, giovi alla esatta comprensione dell'entità del fenomeno, delle sue cause e dei suoi rimedi. In molti casi, ci è sembrato che un delitto compiuto da minorenni divenga pretesto per compilare articoli e servizi fotografici ricchi di particolari del tutto accessori rispetto alla natura del delitto, ma che servono purtroppo a solleticare la morbosità dei lettori (3).

(1) Per una indicazione dei più importanti convegni di studiosi, tenuti negli ultimi anni, si veda la Relazione introduttiva al disegno di legge n. 2393 presentato alla Camera dei Deputati (terza legislatura) il 19 luglio 1960 dal Ministro di Grazia e Giustizia Gonella, di concerto col Ministro del Tesoro Taviani, sull'*Ordinamento penitenziario e la prevenzione della delinquenza minorile*, p. 7, col. 2 e p. 8 coll. 1 e 2.

(2) Si veda, ad esempio: *Comparative Survey of Juvenile Delinquency*, part I, North America, United Nations Department of Economic and Sociale Affairs, New York, 1958.

(3) Un rotocalco, che particolarmente si distingue per questo genere di servizi non certo encomiabili, è *Detective Crimen*. Si veda pure, come esempio: *Lo Specchio*, 7 giugno e 14 giugno 1959.

In questo articolo, dopo aver precisato il concetto di delinquenza e di disadattamento minorile, tratteremo, avendo particolare riguardo alla situazione italiana, dell'evoluzione storica, delle ragioni e delle competenze di quella magistratura specializzata che è il Tribunale dei minorenni (**aspetto giuridico**); quindi riporteremo alcuni dati statistici allo scopo di indicare l'entità e la tendenza del fenomeno (**aspetto statistico**). In una prossima puntata verranno analizzate le così dette cause o fattori della delinquenza minorile (**aspetto eziologico**) e si farà qualche accenno ai rimedi preventivi e ai metodi di rieducazione (**aspetto pedagogico**).

PREMESSE TERMINOLOGICHE

Concetto di delinquenza minorile.

Secondo la tradizionale dottrina giuridico-penale, **delinquente è colui il quale deliberatamente trasgredisce una legge penale**. L'agire deliberatamente, ossia con coscienza e libera volontà, è ormai ritenuto condizione indispensabile, perché un atto delittuoso possa essere imputato a un soggetto (4).

E' noto che la coscienza umana e la stessa percezione dei valori etico-sociali si sviluppano e maturano nei singoli individui progressivamente col passare degli anni e attraverso l'istruzione. E' questa la ragione per cui i minori delinquenti occupano un posto speciale negli ordinamenti giuridici moderni e nella dottrina penalistica.

Per determinare con rigore scientifico il concetto giuridico di delinquente minorile, occorre distinguere i giovani di ambo i sessi in due categorie: da una parte coloro che non hanno ancora compiuto il 14° anno di età; dall'altra coloro che hanno già compiuto il 14°, ma non ancora il 18° anno di età.

1. Per gli individui della prima categoria, il nostro Codice penale esclude, con una presunzione «*juris et de iure*», che essi possano essere dotati di quella capacità di intendere e volere, che si richiede perché un'azione prevista come reato possa essere imputata ad un soggetto agente. Pertanto, **i minori degli anni 14 che commettersero un reato non sono ritenuti responsabili** davanti alla legge. Nei loro confronti non si applicheranno vere e proprie pene, ma eventualmente solo misure rieducative che il Tribunale dei minorenni riterrà adatte per la loro correzione. Non è a loro, quindi, che si applica il concetto giuridico di «*delinquente minorile*».

(4) «*E' fuori di dubbio che la volontà colpevole è uno dei cardini del diritto penale*» (cfr. G. BETTIOL, *Diritto penale*, parte seconda, cap. I, n. 4, p. 150, ed. Priulla, Palermo 1950). Sull'importante problema della «*capacità penale o imputabilità*» si veda anche, tra gli altri: A. MORO, *La capacità giuridico-penale*, Padova 1939.

2. Per coloro che invece hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora i 18 il nostro ordinamento ha stabilito una **imputabilità condizionale**: cioè da una parte non si esclude che essi possano avere sufficiente capacità di intendere e volere, ma al giudice è richiesto di accertare di volta in volta la loro imputabilità (5).

Si può quindi definire **delinquente minorile in senso stretto giuridico penale** colui che, avendo compiuto il 14° anno di età, ma non ancora il 18°, commette deliberatamente azioni previste dal diritto penale come reati (6).

Concetto di disadattamento minorile.

E' noto che esistono molti casi di giovani al di sotto dei 18 anni e anche dei 14, i quali, pur non compiendo azioni previste dalla legge penale come reati, **tengono un comportamento occasionale o abituale non corretto, non conforme alle regole e consuetudini della vita familiare e sociale**. Sono i casi di minorenni ribelli, disobbedienti, tendenzialmente violenti, apparentemente incorreggibili e refrattari ad ogni autorità.

Sono ragazzi che, nel moderno linguaggio giuridico-sociologico, vengono chiamati « dissociati », « disadattati », « maladjusted », quasi per indicare che non sono ancora riusciti a inserirsi compiutamente nel quadro della vita associata, accettandone le regole dopo averle riconosciute come obbliganti.

Le azioni che, in concreto, possono essere compiute dai suddetti ragazzi variano notevolmente nella loro qualità e intensità. Come esemplificazione si possono accennare le seguenti (7): - assentarsi abitualmente

(5) L'art. 98¹ C.P. recita, appunto: « *E' imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e volere; ma la pena è diminuita* ». L'eccezionalità di questa norma rispetto alla regola generale secondo cui un imputato adulto è presunto penalmente capace, salvo che egli provi il contrario, si limita ovviamente a quel genere di imputabilità che può venir meno a motivo della mancanza di « capacità di intendere e volere ». Pertanto anche per i minori compresi tra i 14 e i 18 anni di età valgono le disposizioni generali circa le « cause oggettive di esclusione del reato » (chiamate anche « cause di giustificazione » o « cause di liceità »), l'esistenza di ciascuna delle quali esclude, in pratica, che colui che ha commesso il fatto venga punito. Tali cause sono: « l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere » (art. 51 C. P.); « la legittima difesa » (art. 52 C. P.); « l'uso legittimo delle armi » (art. 53 C. P.); « lo stato di necessità » (art. 54 C. P.). Per una approfondita analisi di questi articoli del codice penale e delle opinioni circa la natura delle « cause di giustificazione » si veda: G. BETTIOL, o.c. pp. 256 ss.

(6) I limiti di età sopraindicati valgono per l'ordinamento giuridico italiano. Nelle altre Nazioni essi possono variare, come è il caso, per esempio, degli Stati Uniti dove il limite massimo di età in alcuni Stati è di 21 anni in altri di 18, o di 17, oppure di 16. Per un elenco completo del limite superiore della minore età penale nelle diverse legislazioni, cfr. A. FRANCHINI - F. INTRONA, *La delinquenza minorile*, CEDAM, Padova 1961, p. 701.

(7) Cfr. *Comparative Survey*, ecc., cit. p. 8; A. FRANCHINI - F. INTRONA, *La delinquenza minorile*, cit., pp. 489 ss.

dalla scuola e dal lavoro senza seri motivi; - frequentare abitualmente compagnie equivocate o persone immorali; - trascorrere le giornate in completo ozio; - diportarsi in modo da creare pericolo per la propria e l'altrui incolumità; - assentarsi da casa senza consenso dei genitori; - usare abitualmente un linguaggio volgare o osceno anche in luoghi pubblici; - aggirarsi per le stazioni ferroviarie e arrampicarsi sulle vetture tranviarie; - frequentare osterie o luoghi ove si consumano alcoolici; - frequentare luoghi la cui esistenza non è consentita dalla legge; - darsi all'accattonaggio, al vagabondaggio, dormire all'aperto sui marciapiedi; - tenere un irregolare e riprovevole comportamento sessuale, ecc.

Anche queste azioni, potendo esser sufficiente motivo perché il Tribunale dei minorenni intervenga e prenda provvedimenti in sede non penale, ma amministrativa, vengono usualmente qualificati casi di delinquenza minorile, ma propriamente devono farsi rientrare nella categoria del « disadattamento » (8).

I

IL TRIBUNALE DEI MINORENNI

L'esigenza di una magistratura specializzata per trattare le cause relative ai minori si è fatta sentire solo in tempi relativamente recenti. Senza dubbio vi hanno contribuito quelle correnti di pensiero che, dal secolo scorso in poi, hanno combattuto per una maggiore umanizzazione del diritto penale. Notevole è stato anche l'apporto alla maturazione di una coscienza giuridico-penale, orientata più al recupero che alla punizione dei ragazzi delinquenti, dato dalle scienze pedagogiche, psicologiche e psichiatriche, che, nei passati decenni, hanno compiuto grandi progressi.

I precedenti storici.

Per molti secoli i **minori delinquenti erano trattati alla stregua degli adulti**, sia sotto il profilo processuale che carcerario.

1. Uno dei primi che si rese conto della opportunità di mutare orientamento fu **Papa Clemente XI**, il quale, con « Motu proprio » del 14 novembre 1703, istituì a Roma una casa di correzione per i minorenni affinché vi fossero rinchiusi tutti i giovani delinquenti al disotto dei 20 anni, nonché quei giovani che « discolli e inobbedienti ai loro genitori o tutori dimostrassero, per i loro cattivi principi, pessima inclinazione al vizio »; inoltre con lo stesso documento, **eresse un autonomo Tribunale per minorenni**,

(8) Va precisato che il concetto psico-pedagogico di « *gioventù disadattata* » è più ampio di quello giuridico che qui viene definito (cfr. V. BERSEZIO, *Gioventù inadatta*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1960, p. 26).

competente non solo ad applicare le pene propriamente dette, ma anche altre sanzioni di carattere disciplinare (9).

2. Iniziative tendenti a discriminare il trattamento dei giovani delinquenti da quello degli adulti apparvero alla fine del 1700 in alcune Nazioni d'Europa e si svilupparono assai rapidamente in Inghilterra (10) e, particolarmente, negli Stati Uniti (11).

3. In Italia dovettero passare parecchi anni prima che l'esempio dato da Papa Clemente XI fosse imitato da altri.

a) Le prime tracce di un mutamento di indirizzo nei riguardi del trattamento dei delinquenti minorili si scorgono, dopo la riunificazione politica della Penisola, nel **codice Zanardelli**, nel quale veniva prevista la **non imputabilità dei minori al di sotto dei 9 anni** (art. 53). Per i delinquenti di età tra i 9 ed i 14 anni il codice ordinava che fosse acquisita agli atti del processo la capacità di intendere e volere del ragazzo delinquente, altrimenti egli non sarebbe stato punibile (art. 54). I minori dai 14 ai 18 anni si presumevano sempre imputabili, ma le pene sarebbero state notevolmente diminuite (art. 55).

b) Un serio tentativo di riformare l'intera materia fu compiuto dal Guardasigilli V. E. Orlando, il quale, con circolare 11 maggio 1908, richiamava l'attenzione della magistratura sul problema dell'amministrazione della giustizia nei riguardi dei minori e proponeva di affidare le cause minorili a giudici specializzati (12).

c) Il codice di procedura penale, entrato in vigore il 27 febbraio 1913, conteneva alcune apprezzabili disposizioni circa il trattamento dei minori delinquenti; ma, a causa dell'**insufficiente attrezzatura dei riformatori**, tali disposizioni non poterono essere praticamente attuate.

(9) Alcuni decenni prima, nel 1630, a Firenze, l'artigiano IPPOLITO FRANCHINI, detto il Tordo, istituì una casa di ricovero per ragazzi vagabondi, con fini educativi. Ne proseguì l'opera l'Abate Franchi, che fondò lo « Spedale di S. Filippo Neri », divenuto poi « Pia casa di Rifugio per fanciulli poveri », i cui compiti consistevano nell'ospitare i minori di 16 anni, collocarli al lavoro presso qualche artigiano e seguirne l'attività, istruirli nella religione, farli divertire, curarli.

Invece, nel 1838 venne istituita a Torino una Casa di correzione detta « La Generala », nella quale si affermò subito un regime di dura disciplina non mitigata neppure dall'entrata in vigore del Codice Albertino nel 1839, che attribuiva alla pena un carattere emendativo (cfr. G. PARISI, *Minori e loro organi giudiziari di protezione*, Iandi Sapi, Roma 1960, p. 2).

(10) Cfr. *Comparative Survey, etc., cit.*, p. 10.

(11) Per maggiori dettagli sull'evoluzione storica dei Tribunali minorili negli Stati Uniti si veda: *Comparative Survey, etc., cit.*, pp. 14 ss.; A. CASSELLA, *Origini ed evoluzione dei Tribunali dei minorenni negli Stati Uniti d'America e in Italia*, in *Quaderni di Sociologia e di Servizio Sociale, cit.*, pp. 75 ss.

(12) A. CASSELLA, *Origini ed evoluzione dei Tribunali dei minorenni negli Stati Uniti d'America e in Italia, cit.*, pp. 82 s.

L'articolo 306 ammetteva, infatti, la possibilità che un minore di 14 anni, colpevole di un reato per il quale era previsto il mandato di cattura, potesse venire ricoverato in un riformatorio oppure consegnato ad un istituto di assistenza per minorenni. La stessa disposizione poteva essere applicata nel caso di un minore che avesse compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, a condizione che non avesse già commesso qualche precedente delitto. L'articolo 373 stabiliva poi che, qualora l'imputato non avesse ancora compiuto i 18 anni, il dibattimento processuale avvenisse, di regola, a porte chiuse.

d) Nuovo e decisivo impulso alla riforma della legislazione relativa alla delinquenza minorile venne dato da **Enrico Ferri**, il quale, incaricato nel 1921 dal Guardasigilli Mortara di presiedere una commissione per lo studio della riforma del codice penale, stese una importante relazione, dove sono contenute le **idee e i principi fondamentali che hanno poi ispirato l'ulteriore sviluppo della legislazione minorile.**

Nel 1925 veniva istituita l'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (O.N.M.I.), a cui venne affidato anche l'incarico di prestare adeguata assistenza ai minorenni anormali, abbandonati, travati o delinquenti.

Sembrava che, dopo tutti questi precedenti, l'istituzione di Tribunali autonomi per minorenni dovesse venire attuata in occasione della riforma del codice penale e di procedura penale nel 1930. Ma si dovette ancora attendere quattro anni. Infatti, solo col R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, dopo studi approfonditi e ampie discussioni, **veniva ufficialmente istituito il Tribunale dei minorenni** quale organo giudiziario autonomo e specializzato.

La legge del 1934 rappresenta tuttora la fonte principale del nostro diritto minorile. Occorre, tuttavia, precisare che essa è stata integrata e in parte modificata con il decreto legge 15 novembre 1938 (legge 16 gennaio 1939) e con le leggi 25 luglio e 27 dicembre 1956.

4. Il Tribunale dei minorenni è istituito in ogni sede di Corte d'Appello e la legge italiana gli attribuisce tre differenti competenze: penale, amministrativa e civile.

E' appena il caso di notare che tali competenze possono essere esercitate, come di fatto lo sono, da uno stesso giudice. La distinzione, comunque, ha un notevole valore, in quanto permettere al collegio giudicante di seguire procedure diverse a seconda dei casi.

A noi interessa soprattutto dare qualche chiarimento circa la competenza penale e amministrativa, essendo le più intimamente legate al problema della delinquenza minorile (13).

(13) I casi in cui il Tribunale minorile esercita la sua competenza civile riguardano, genericamente parlando, la tutela dei rapporti familiari e patrimoniali dei minori. In particolare è al Tribunale minorile che spetta, per esempio, pronunciarsi sulla domanda di legittimazione e di adozione di minori (artt. 288 e 311, cod. civ.); sulla attribuzione dell'esercizio della patria potestà alla madre, invece che al padre, se l'interesse del figlio lo esigesse, o sulla esclusione di entrambi i genitori dall'esercizio dei diritti della patria potestà, in casi gravi (art. 260 cod. civ.); sulla decadenza della patria potestà (art. 330 cod. civ.), o sulla

La competenza penale del Tribunale minorile.

1. Il giudice minorile esercita la sua competenza penale solo nei casi in cui sia stato commesso un vero e proprio reato, previsto come tale dal codice penale, da una persona che abbia compiuto gli anni 14 ma non ancora i 18. Si può, quindi, affermare che la competenza penale del Tribunale per minorenni abbracci l'ambito della delinquenza minorile in senso giuridico stretto, come da noi sopra precisato.

Quando il Tribunale dei minorenni esercita la sua competenza penale, si instaura un vero processo contro un vero imputato (nella fattispecie un minore). Un pubblico ministero svolge la funzione di accusatore; avvocati particolarmente qualificati per trattare questo genere di cause difendono l'imputato; vengono escussi testimoni, vengono raccolte prove e il procedimento termina con una vera e propria sentenza.

Le udienze dei processi a carico di minori non sono pubbliche, ma al dibattimento è di regola presente un genitore. Nella maggior parte dei casi, il presidente della Corte richiama severamente il genitore per non aver provveduto all'educazione del ragazzo (questo ammonimento non viene dato alla presenza del minore) (14) e, a differenza di quanto avviene nelle altre Corti, quando egli pronuncia la sentenza non si limita a leggere il dispositivo, ma ne spiega, in una forma comprensibile, al minore e ai genitori il fondamento, le motivazioni e le finalità (15).

2. La ragione d'essere di un Tribunale penale specializzato per i minori, non è quella di « sottrarre il minore ad un organo severo per affidarlo ad uno più indulgente » (16), ma piuttosto di apprestare uno strumento che, per la sua composizione, sia in grado di applicare a ogni singolo caso non solo le conoscenze giuridiche, bensì anche quelle psicologiche biologiche legate all'età evolutiva e ai fenomeni di adattamento o di disadattamento sociale.

reintegrazione del genitore nell'esercizio di essa (art. 332 cod. civ.); sull'allontanamento del minore dalla casa paterna (artt. 331 e 333 cod. civ.); sulle condizioni a cui il genitore deve sottostare per l'amministrazione del patrimonio del minore, sulla rimozione della stessa amministrazione dal genitore, e sulla privazione del genitore dell'usufrutto legale (art. 334 cod. civ.); sulla riammissione nell'esercizio dell'amministrazione del patrimonio del minore (art. 335 cod. civ.); sulla dispensa dall'obbligo di osservare certe condizioni relative all'educazione dei figli impartite dal padre alla moglie nel testamento (art. 338 cod. civ.); sull'amministrazione dei beni del minore e sulla sua educazione nel caso che la madre, morto il marito, passasse a seconde nozze (art. 340 cod. civ.); sulle questioni relative ai rapporti e ai conflitti tra minore e tutore (art. 371 cod. civ.); sulla domanda e sulla revoca dell'affiliazione (artt. 406 e 412 cod. civ.), ecc.

(14) Cfr. G. LUTHER, *Il problema minorile nel diritto italiano e nel diritto tedesco*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, 1959, pp. 51 ss.

(15) *Ibidem*.

(16) Cfr. U. REDAELLI, *La delinquenza minorile di fronte alla società e alla legge*, in *Quaderni di Sociologia e di Servizio sociale*, cit., p. 28.

La Corte minorile, infatti, secondo la legge istitutiva emanata nel 1934, integrata, poi con un provvedimento legislativo del 27 dicembre 1956, è composta da due magistrati di carriera e due giudici onorari, uno dei quali deve essere di sesso femminile, entrambi esperti di biologia o psichiatria, antropologia criminale o pedagogia.

Inoltre, l'art. 11 della legge istitutiva del Tribunale dei minorenni, derogando all'art. 314^b C.P.P. (17), dispone che: «*Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere svolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale. Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione di Corte di Appello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità e procedura, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta*».

Si può facilmente intuire come tutti questi poteri, che derogano alla norma generale, mirino a porre in grado la Corte minorile di **formulare una sentenza che sia il più possibile appropriata alle vere esigenze del minore delinquente**, in modo da salvaguardare non solo le esigenze della giustizia, ma anche le possibilità di reinserire il giovane, da onesto e probò cittadino, nella società.

3. Per questo stesso importante scopo, la Corte minorile può **esercitare due poteri discrezionali di notevole portata**: la concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena.

a) **Il perdono giudiziale** è un istituto tipico del diritto minorile. La sua concessione suppone, innanzitutto, l'esistenza di un fatto delittuoso compiuto da un minore e a lui imputabile. Il giudice può rinunciare a rinviare il minore a giudizio o a pronunciare la condanna. In tal caso si ha concessione di perdono giudiziale. Il criterio a cui si ispira la Corte per concedere tale perdono non è la clemenza, ma la volontà di scegliere il mezzo più adeguato per il ricupero del giovane.

Può avvenire che le condizioni fisiche, psichiche e morali del delinquente siano tali da far ritenere che l'azione illecita compiuta sia stata del tutto sporadica e non riveli alcuna conaturata tendenza al delitto. Inoltre, può darsi che la famiglia del giovane sia veramente sana sotto tutti gli aspetti e, quindi, dia ottime garanzie circa l'ulteriore educazione del figlio: in tal caso, **il giovane non viene nemmeno sottoposto a misure rieducative**. Si può legittimamente pensare che il processo subito e gli ammonimenti paterni ma fermi del giudice bastino non solo a scoraggiare il minore dal compiere altri crimini, ma anche ad attivare tutte le sue energie umane e spirituali, in uno sforzo teso a rendersi per sempre degno del perdono ottenuto.

Se, invece, il minore si mostrasse bisognoso di misure di ria-

(17) Esso recita: «*Non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato, e in genere le qualità psichiche indipendenti dalle cause patologiche*».

dattamento, allora il perdono giudiziale può venire condizionato alla applicazione di determinati provvedimenti, quali l'affidamento al servizio sociale minorile in libertà assistita, oppure il collocamento in un istituto rieducativo.

b) La sospensione condizionale della pena, in pratica, tende alle medesime finalità del perdono giudiziario, ma si distingue formalmente da questo, perché al termine del processo il giudice pronuncia una sentenza che riconosce la colpevolezza del minore e gli commina anche una pena, la quale, però, non viene fatta scontare, a condizione che il minore non ricada nel delitto.

La competenza amministrativa del Tribunale minorile.

1. In parecchi ordinamenti giuridici, influenzati dai sistemi anglosassoni, il Tribunale minorile è una istituzione dotata di poteri ampiamente discrezionali in vista della prevenzione e della cura dei delitti minorili. Tali poteri difficilmente possono essere inquadrati con precisione nelle due distinte categorie giuridiche: quella penale e quella amministrativa. In altre parole, il giudice minorile, secondo detti ordinamenti, è investito di un potere "sui generis" che gli consente, senza ricorrere a particolari formalità processuali, di punire, di perdonare, o di prendere misure rieducative sulla base del suo discrezionale giudizio, in vista prevalentemente, se non addirittura unicamente, del ricupero sociale del minore delinquente o di quello disadattato.

Al fondo di questo sistema, si trova una concezione psico-sociologica della delinquenza minorile: una concezione, cioè, che pur ammettendo in via generale la volontarietà e quindi la colpevolezza e l'imputabilità dell'azione delittuosa compiuta dal minore, pone l'accento sul fatto che alla radice della delinquenza o del disadattamento sociale dei minori stanno tendenze affettive ancora immature o non bene ordinate. Pertanto l'opera dei giudici minorili dovrà dirigersi soprattutto «alla prevenzione speciale, cioè al ricupero del soggetto socialmente inadatto» (18).

Nel quadro di queste concezioni, l'idea della pena retributiva, viene oscurata (19), e il reato del minore non rappresenta altro che l'occasione per verificare se egli sia bisognoso di cure per riadattarsi e rieducarsi.

Potrà, quindi, accadere che a un fatto delittuoso grave commesso da un minore segua una misura di poco conto o addirittura nessuna misura, se al vaglio dei giudici la personalità del minore apparirà equilibrata e non disadattata; mentre a un fatto di scarso rilievo sociale e penale facciano seguito provve-

(18) Cfr. U. REDAELLI, *La delinquenza minorile, ecc., cit.*, p. 13.

(19) Per uno studio profondo ed esauriente sia dal punto di vista storico-giuridico che da quello etico-giuridico, sul problema della pena si veda: G. BETTIOL, *Diritto penale*, Priulla, Palermo 1950, pp. 493 ss. L'autore, tuttavia, pur essendo un deciso assertore del concetto di pena retributiva, ammette che la legislazione minorile «sia un mondo a sé nel quale i singoli istituti possono plasmarsi e modellarsi secondo le proprie esclusive esigenze» (*ibidem*, p. 295).

dimenti considerevoli se tale fatto apparirà ai giudici come indice di un grave disadattamento.

2. Il nostro ordinamento giuridico, invece, con maggiore coerenza scientifica, da una parte ha mantenuto in tutto il suo rigore il concetto di reato e di delinquente anche nei riguardi dei minori (da qui la competenza penale), e dall'altra non ha rinunciato alla possibilità di mettere in grado il giudice di prendere tutte quelle misure che le moderne scienze biologiche, pedagogiche e psicologiche indicano come necessarie o utili per il riadattamento sociale dei minori delinquenti o disadattati (da qui la competenza amministrativa).

In base alle disposizioni della legge 25 luglio 1956, n. 888, la quale ha notevolmente modificato il precedente R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, viene attribuito al giudice minorile, in sede amministrativa, **il potere di applicare misure rieducative nei confronti di tutti i minori di anni 18 che diano prove manifeste di irregolarità della condotta e del carattere (20).**

Tali misure sono genericamente qualificate come « affidamento al servizio sociale per i minorenni » e « collocamento in un istituto rieducativo » .

a) **Il collocamento in un istituto educativo**, può assumere in concreto la forma di invio del minore in una casa di rieducazione oppure in un istituto medico-psico-pedagogico (quest'ultima ipotesi viene applicata ai casi di soggetti mentalmente tarati).

b) **L'affidamento al servizio sociale minorile** può avvenire, praticamente, lasciando il minore presso la propria famiglia, oppure assegnandolo a un istituto non rieducativo ma solo educativo assistenziale, o in un focolare di semilibertà o in un pensionato per giovani: in ogni caso il giudice potrà prescrivere al minore la frequenza di scuole, laboratori, ricreatori, ecc., che ritenesse giovevoli o necessari al riadattamento e alla migliore formazione umana e professionale.

Ma ciò che caratterizza questa forma di affidamento è che il minore, tanto nel caso che venga lasciato in famiglia, quanto in quello in cui viene tolto da essa, **rimane sotto il vigilante controllo e la esperta guida di assistenti sociali**, le quali, per tutto il periodo di affidamento, si mantengono in contatto da una parte con il minore, con i suoi genitori o le altre persone a cui egli è stato affidato; dall'altra con il giudice minorile che viene così tenuto costantemente informato del comportamento del minore e della validità o meno dei provvedimenti presi.

In conclusione crediamo di poter affermare che il nostro ordinamento giuridico, senza nulla sacrificare in materia di principi fondamentali sulla natura del reato e sulla funzione della pena,

(20) « *L'accostamento delle irregolarità della condotta e di quelle del carattere, da un punto di vista scientifico, è forse criticabile [...]* ». (U. RADAELLI, *cit.*, p. 34).

ha approntato delle strutture potenzialmente capaci di applicare ai minori delinquenti e disadattati tutte le misure psico-pedagogiche, in vigore negli altri ordinamenti, in vista del ricupero sociale dei giovani travati.

Ovviamente le difficoltà maggiori cominciano proprio nel momento in cui l'azione giudiziaria, penale o amministrativa, formalmente termina, e il compito rieducativo viene intrapreso. E' in questa delicatissima fase che le strutture organizzative e il personale adibito possono rivelarsi quantitativamente insufficienti e qualitativamente non all'altezza del difficile compito (21).

II

ENTITA' E TENDENZA DEL FENOMENO DELLA DELINQUENZA MINORILE

Criteri di valutazione.

1. E' impressione generalmente diffusa che la delinquenza minorile, non solo all'estero, ma anche in Italia sia in continuo e preoccupante aumento. Per evitare di esprimere giudizi affrettati o addirittura inesatti, è opportuno premettere alcuni criteri di valutazione. Innanzi tutto, esiste la possibilità di incorrere in equivoci quando si confrontano cifre del passato con quelle presenti, perché non sempre si pone attenzione alla differenza tra minori delinquenti e disadattati. Occorre anche notare che un aumento in cifre assolute dei delinquenti minorili rispetto al passato non significherebbe, propriamente parlando, che la situazione vada peggiorando; potrebbe darsi, infatti, che in proporzione all'aumento totale della popolazione giovanile la percentuale di incremento dei delinquenti sia inferiore.

Così non va sottovalutata la maggiore possibilità di cui dispone oggi la pubblica autorità di controllare, scoprire e perseguire i minori delinquenti e disadattati. In questo stesso ordine di idee va tenuto presente che, in passato, certi casi di disadattamento erano maggiormente tollerati dalla comunità, specialmente nei piccoli e medi centri agricoli e urbani; e gli stessi nuclei familiari si rassegnavano più che ora a mantenere e sopportare nel loro ambito figli discoli e indisciplinati. Pertanto, un aumento di casi portati davanti al Tribunale dei minorenni in sede amministrativa non è da considerarsi un indice sicuro dell'aumento reale dei disadattati.

(21) La limitatezza delle strutture organizzative e del personale addetto ai centri di rieducazione per minorenni è stata esplicitamente ammessa dal Ministro della Giustizia, on. Gonella, il quale, di concerto col Ministro del Tesoro, on. Taviani, ha presentato al Senato, il 17 dicembre 1960, un disegno di legge riguardante il « Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni ». (SENATO DELLA REPUBBLICA, III legislatura, Disegno di legge n. 1346, comunicato alla Presidenza il 17 dicembre 1960, p. 1).

Va, infine, segnalata la tendenza a equiparare l'aumento dell'interesse della stampa di informazione per certi fenomeni etico-sociali con l'incremento dei fenomeni in se stessi, il che non corrisponde sempre alla realtà delle cose.

2. Per evitare malintesi nella lettura delle statistiche occorre premettere qualche chiarimento, circa la terminologia in uso in questo campo.

Il Ferri distingueva tra « *delinquenza legale* » (reati osservati dalla magistratura), « *delinquenza presuntiva* » (reati accertati dalla polizia) e « *delinquenza reale* » (reati effettivamente compiuti). E' ovvio che l'ultima categoria è la più importante delle tre, ma è quella che meno si presta all'accertamento obiettivo; la « *delinquenza presuntiva* » è, a sua volta, condizionata dal grado di efficienza della polizia.

Alcuni autori distinguono la *delittuosità* (numero dei delitti accertati) dalla *criminalità* (numero dei delinquenti riconosciuti) e parlano di *criminalità occulta* per denominare i reati accertati come tali senza che i soggetti siano stati identificati e la loro responsabilità sia stata provata; e di *delittuosità occulta* per indicare i reati effettivamente compiuti ma non accertati.

L'indice di occultamento, inteso come il rapporto fra i reati puniti e quelli effettivamente compiuti, è variabile da un Paese all'altro, in relazione alle caratteristiche etnico-criminali, ai sistemi ed all'efficienza della polizia, alla maggiore o minore tendenza dei cittadini a sporgere denuncia e a collaborare con la giustizia. A questo proposito, va tenuta presente l'omertà che domina in alcune regioni d'Italia e che non solo occulta molti reati, ma impedisce la punizione di colpevoli per altri reati tuttavia accertati (22).

In sede statistica, i concetti giuridici sopra esposti vengono praticamente applicati facendo riferimento ora alle **denunce** fatte pervenire all'autorità, ora alle **cause trattate** dai Tribunali per minorenni oppure alle **condanne** da questi inflitte.

Per tutte queste ragioni occorre evitare di fare confronti con dati statistici provenienti da fonti diverse, e anche quelli che provengono da una stessa fonte vanno presi come indicativi della tendenza del fenomeno e di alcune sue peculiari circostanze.

In Italia.

Da alcuni recenti studi statistici sull'andamento della delinquenza minorile in Italia, si possono ricavare conclusioni assai attendibili (23).

(22) A. FRANCHINI - F. INTRONA, *Delinquenza minorile, cit.*, pp. 457 ss.

(23) Ci riferiamo, in particolare, ai seguenti studi: *La delinquenza giovanile: un mito o una minaccia?* (Rilievi Statistici), in *Quaderni di Sociologia e di Servizio Sociale*, IV, ed. a cura dell'Ufficio Studi del Comitato di Coordinamento delle Scuole Superiori di Servizio Sociale dell'O.N.A.R.M.O., Roma, 1959, pp. 41 ss.; G. LUTHER, *Il problema minorile nel diritto italiano e nel diritto tedesco, cit.*, pp. 54 ss.; A. FRANCHINI - F. INTRONA, *Delinquenza minorile, cit.*, pp. 457 ss.; G. FAUSTINI, *Le tendenze della criminalità minorile in Italia durante i primi 50 anni del nostro secolo*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, 1957, pp. 323 ss.

1. Il quoziente generico della criminalità italiana (non solo, quindi, di quella minorile) (24), a parte qualche irregolarità, è nettamente in diminuzione, come risulta dalla seguente tavola:

Periodo	Quoziente generico	Periodo	Quoziente generico
1896-1900	712,2	1921-1925	395,6
—	—	1926-1930	411,7
1906-1910	522,7	—	—
1911-1915	426,3	1950-1952 (25)	269,8
1916-1920	303,7		

2. Pur tenendo conto delle modificazioni introdotte con l'istituzione, avvenuta nel 1934, del Tribunale dei minorenni, che ha certamente causato una diminuzione del numero dei minori condannati, si può complessivamente dire che la criminalità minorile, mentre costituiva l'11-14% di tutta la criminalità italiana nei primi 30 anni del nostro secolo, è andata gradualmente diminuendo fino a raggiungere il 3% nel 1950-1952 e il 2% nel 1956 (26).

3. Nella seguente tabella sono indicati in cifre assolute i delitti compiuti dai minorenni dal 1943 al 1959 e accertati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali dei minorenni. Occorre precisare, però, che essi rappresentano in media circa la metà di tutti i delitti minorili accertati dalle Preture, dalle Procure e dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali dei minorenni (27).

Anni	Delitti	Anni	Delitti
1943	26.714	1952	12.396
1944	22.881	1953	9.684
1945	22.353	1954	10.273
1946	20.924	1955	8.859
1947	10.658	1956	8.377
1948	12.318	1957	9.802
1949	12.407	1958	10.268
1950	9.463	1959	11.449
1951	9.074		

(24) Il quoziente generico di criminalità è quello che si ottiene moltiplicando per 100.000 il numero dei condannati in un anno e dividendo il prodotto per l'ammontare della popolazione.

(25) Quest'ultimo periodo, come si vede, comprende solo due anni, e perciò il quoziente generico di criminalità non è del tutto omogeneo rispetto a quello dei periodi precedenti. La tavola è stata desunta da *La delinquenza giovanile: un mito o una minaccia?*, cit., p. 43.

(26) *Ibidem*, p. 45; A. FRANCHINI - F. INTRONA, *Delinquenza minorile*, cit., p. 462, Tabella N. 3.

(27) *Ibidem*, p. 461, Tabella N. 2.

Da questi dati risulta chiaramente che la **tendenza generale del fenomeno in Italia** non presenta sintomi di aggravamento, perché, nel 1959 i delitti compiuti dai minorenni sono soltanto la metà circa di quelli perpetrati nel 1943.

E' vero, tuttavia, che, dal 1956 in poi, è in atto un aumento di reati. Ma per la comprensione di questo particolare andamento del fenomeno è molto importante stabilire i **rapporti che, presumibilmente, esistono tra guerre e delinquenza minorile**. A questo proposito, è stato osservato che le guerre sembrano produrre due serie di effetti sulla delinquenza minorile. **L'effetto diretto consiste in una diminuzione dei delitti**: il che può essere spiegato, forse, col maggior rigore di vita che viene imposto a tutti. Ma **col distanziarsi dal periodo bellico si nota un aumento dei delitti**, che, rispetto alla prima guerra mondiale, ha raggiunto la punta più alta dopo venti anni, cioè tra il 1935 e il 1937. La stessa tendenza sembra confermata in riferimento alla seconda guerra mondiale, poiché dal 1956 i delitti hanno ripreso a salire. Comunque, il fatto dovrebbe essere interpretato « come un graduale ristabilimento delle medie rispetto ai livelli prebellici e ai livelli di tendenza » (28). E' lecito, quindi, sperare che « quando la generazione che ha vissuto l'infanzia durante la guerra, sarà passata nella categoria degli adulti e quando sarà subentrata la generazione di coloro che hanno trascorso l'infanzia in periodo di migliore vita nazionale, familiare ed economica, **la delinquenza minorile dovrebbe segnare una nuova flessione** » (29).

4. Per quanto riguarda l'**età iniziale** della criminalità minorile, si deve riscontrare la tendenza all'elevamento delle età inferiori dei condannati.

Infatti, mentre nel periodo 1896-1900 ci furono 40 condannati di nove anni di età, 498 di dieci anni, 1.284 di undici, 2.318 di dodici anni, nei periodi successivi, compresi tra il 1900 e il 1930 (prima ancora quindi della riforma del codice penale avvenuta nel 1931, che elevava a 14 anni il limite di imputabilità), andarono man mano scomparendo i condannati di nove, dieci e undici anni. Nel 1930 il numero dei minori condannati, di età inferiore ai 14 anni, era diminuito dell'80% rispetto al 1900. Tale tendenza all'elevamento dell'età minima dei minori condannati è confermata pienamente dai dati riferentisi al periodo 1950-1952, nel quale nessuno al di sotto dei 16 anni è stato condannato (30).

5. La **suddivisione del numero dei delitti minorili secondo le varie regioni d'Italia** è la seguente: Italia settentrionale 16,4%; Italia centrale 10,2%; Italia meridionale e isole (Sicilia e Sardegna) 73,4%.

(28) Cfr. *La delinquenza giovanile: un mito o una minaccia?*, cit., p. 52.

(29) A. FRANCHINI - F. INTRONA, *Delinquenza minorile*, cit., p. 462.

(30) *La delinquenza giovanile: un mito o una minaccia?*, cit., p. 50.

Tenendo conto che la popolazione italiana è distribuita nella misura del 44,2% nel settentrione, del 18,6% nel centro e del 37,2% nel meridione « si può constatare una sorprendente preponderanza della criminalità minorile nell'Italia meridionale » (31).

« Il maggior numero di delinquenti minorili si ha in Sicilia nelle Puglie, e il minore in Lombardia; in Sicilia il fenomeno della criminalità minore è dodici volte superiore a quello della Lombardia. In altre parole: nelle regioni agricole del meridione maggiore è la criminalità che nel settentrione fortemente industrializzato. Ciò è in contrasto con l'opinione largamente diffusa che gli agglomerati di persone nelle zone industriali comportino un aumento di criminalità » (32).

6. Circa la natura dei delitti compiuti dai minori, la tavola seguente, pur contenendo dati che si riferiscono solo agli anni 1952, 1953 e 1954, potrà dare una indicazione della tendenza generale (33).

REATI	1952	%	1953	%	1954	%
Contro la persona	5217	18,8	5345	23,3	5540	23
Contro la libertà e incolumità personale	5013	18,1	5141	22,4	5330	22,4
Contro la famiglia, la morale e il buon costume	838	3	763	3,3	828	3,4
Contro il patrimonio	9922	35,8	8160	35,6	8635	35,9
Contro l'economia e la fede pubblica	531	1,9	445	1,9	407	1,7
Contro lo Stato e l'ordine pubblico	525	1,9	499	2,2	515	2,1
Previsti da leggi speciali	1678	6,1	1107	4,8	901	3,7

(31) G. LUTHER, *Il problema minorile, etc., cit.*, p. 69.

(32) *Ibidem*, p. 69. L'Autore fa anche notare che il 26,5% dei delitti viene commesso in media nelle grandi città, mentre il rimanente 73,5% nei piccoli comuni e in campagna. « Anche questo - nota l'A. - è un fatto che deve indurre ad essere prudenti prima di accettare senza critica le così dette regole fondamentali sulle cause della criminalità » (*ibidem*).

(33) *Ibidem*, p. 71. La stessa tendenza messa in rilievo dai dati sopra riportati è confermata dalle indagini fatte da A. FRANCHINI - F. INTRONA, *Delinquenza minorile, cit.*, pp. 569 ss.

a) I delitti contro il patrimonio costituiscono, da soli, quasi la metà di tutti i reati compiuti dai minorenni, e quindi rappresentano uno dei problemi più importanti della criminalità giovanile. In questa categoria di delitti il primo posto è occupato dal furto, a proposito del quale occorre accennare al fatto che quasi la totalità dei furti cosiddetti domestici (compiuti cioè ai danni di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell'adottante o dell'adottato) non sono punibili e pertanto non rientrano nelle statistiche giudiziarie.

Gli altri furti compiuti da minorenni vengono variamente qualificati dagli autori, sulla base delle dinamiche attraverso cui sono attuati. Si parla, infatti, di *furto occasionale* e *furto ripetuto*; di *furto utilitaristico* (sottrazione di proprietà altrui onde farne uso personale) e *furto psicogeno* (quello avente motivazioni psicologiche diverse); *furto di compensazione* (attraverso il quale il minore tende a impossessarsi di oggetti che lo rivalutino agli occhi dei compagni) e *furto generoso* (compiuto per distribuire oggetti ai compagni allo scopo di cattivarsi simpatia e affetto); *furto reattivo* (col quale il minore tenta di recuperare il suo equilibrio affettivo ed emotivo turbato da delusioni, privazioni frustrazioni) e *furto calunnioso* (quello compiuto per far ricadere sugli altri la colpa); *furto per gioco* e *furto per bravata*.

Particolarmente accentuati stanno divenendo, almeno in alcune Nazioni, i furti di automobili. Negli Stati Uniti d'America il 73% di tali furti sono compiuti dai minori dei 18 anni. Nella città di Milano, come risulta da un'indagine, vengono commessi circa mille furti di automobili ogni anno: nella massima parte dei casi, i ladri sono giovani al di sotto dei 20 anni.

b) Dei delitti contro la persona il maggior numero è costituito da percosse e lesioni personali. L'omicidio volontario (consumato o tentato) e l'omicidio colposo detengono il primato nei delitti specifici contro la vita: scarsi infatti sono gli infanticidi e assente il delitto di strage.

Per quanto riguarda l'omicidio compiuto da minorenni gli autori, sulla base delle motivazioni, distinguono l'omicidio per rapina dall'omicidio per eliminazione (di solito compiuto in occasione di una rapina, ma avente come motivo profondo non il furto, com'è nel primo caso, ma la paura delle conseguenze del reato di furto); l'omicidio per gelosia (diretto verso un rivale o contro l'oggetto di una passione non corrisposta) dall'omicidio per odio (che spesso consiste nel parricidio, compiuto con maggiore frequenza fra contadini dove padre e figlio possono essere divisi da stridenti contrasti di interesse); l'omicidio per solidarietà (che sarebbe fondato sulla tendenza gregaria dei minori, portati, più degli adulti, ad unirsi in gruppi) dall'omicidio sadico (dove il piacere di uccidere si origina da una deviazione dell'istinto sessuale).

La gran parte degli omicidi colposi consiste nei delitti della strada. E' significativo a questo proposito ricordare che, secondo i dati relativi all'attività del Tribunale dei minorenni di Milano per il periodo 1951-1956, su 41 omicidi colposi compiuti da minori, 35 (85%) risultavano causati da incidenti stradali.

c) I delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

hanno avuto il maggior incremento in cifra assoluta e percentuale, dal 1947 in poi. Si tratta, comunemente, di atti osceni, atti di libidine, bestialità e incesto (34).

Occorre precisare che la prostituzione minorile, per sè, non entra in questa categoria, non essendo considerata un reato, e può, quindi, avere rilevanza solo come sintomo di «disadattamento» e autorizzare, di conseguenza, il giudice a prendere misure di competenza amministrativa.

All'Estero.

1. Nella tavola che segue sono riportati in cifre assolute il numero dei **minori giudicati** in alcune Nazioni, negli anni compresi tra il 1947 e il 1953. I dati della Gran Bretagna non esprimono il numero dei giudicati, ma di quelli **riconosciuti colpevoli**.

E' opportuno premettere che, in considerazione del diverso significato che i vari ordinamenti giuridici attribuiscono al concetto di delinquenza minorile, le cifre sotto riportate non consentono un esatto confronto tra le varie Nazioni, ma propriamente giovano a fornire un'idea sommaria dell'andamento del fenomeno in ciascuna di esse (35).

	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
Austria	5.688	7.645	6.161	5.955	5.856	5.696	6.324
Francia	26.841	27.638	21.185	17.944	14.971	14.624	14.870
Germania occ.	—	28.441	23.719	20.928	30.365	29.829	—
Giappone	—	—	—	158.426	166.433	143.247	126.097
Gran Bretagna	58.243	71.998	65.660	69.591	75.817	72.834	63.770
Grecia	—	—	—	—	2.796	3.100	3.432
Israele	—	—	—	1.540	2.666	3.670	3.470
Svizzera	327	443	390	388	419	391	466
Turchia	—	—	—	4.177	4.792	7.891	3.605
U. S. A.	51.335	50.278	52.850	55.259	58.722	64.755	72.803

(34) Per tutte le osservazioni fatte a proposito della natura dei delitti compiuti dai minorenni italiani cfr. *ibidem*.

(35) I dati sono stati ricavati dal libro di WOLF MIDDENDORF, *Jugend-kriminologie*, Aloys Henn Verlag, Ratingen bei Düsseldorf 1956, pp. 27-31.

2. Le specifiche tendenze del fenomeno delinquenziale minore all'estero sono indicate in un recente studio pubblicato dalla « World Health Organization » (36).

a) Si nota un generale incremento dei furti d'auto, particolarmente accentuato nei Paesi Scandinavi e in Gran Bretagna; dei furti di oggetti esposti nei negozi (Shop-lifting); dei furti di dischi fonografici (alcuni magistrati asseriscono che si tratta di un tipico delitto minorile che va intensificandosi nei tempi moderni). In Israele sono in rapido aumento i furti di frutta, mentre in Jugoslavia è in atto un accentuato mercato nero dei biglietti degli spettacoli (i giovani si accaparrano tutti i biglietti messi in vendita per una data rappresentazione teatrale, ecc., per poi rivenderli a prezzi maggiorati).

b) I reati sessuali, tranne in qualche Nazione, non pare siano in serio aumento. Ma in vari Paesi si fa preoccupante la crescita della prostituzione minorile omosessuale e di quella di ragazze minorenni. Nel Medio Oriente si riscontra un incremento di minori che fanno illecito uso di droghe.

c) Altre tipiche tendenze moderne di delinquenza e disadattamento minorile consisterebbero nella perpetrazione di reati contro cose e persone ad opera di giovani che amano caratterizzarsi soprattutto per il modo di vestire (« Teddy-boys », « Halbsstarke », « blousons noirs », « nozems », « lederjacken », « ragazze », « stiliagi », ecc.); e negli assembramenti di ragazzi tra i 16 e 18 anni (talvolta sono una cinquantina, talvolta raggiungono alcune centinaia) che bloccano il traffico, vengono a collisione con la polizia, lanciano pietre, ribaltano o danneggiano le automobili in sosta.

3. L'Inghilterra è una di quelle Nazioni in cui il fenomeno dei delinquenti minorili sembra presentare caratteri particolarmente preoccupanti. Recentemente è stato pubblicato, dal Ministero degli Interni britannico (37), un esauriente rapporto su questo argomento e i dati ivi contenuti risultano aggiornati a tutto il 1960. Una esposizione statistica dettagliata potrà, tra l'altro, consentire confronti più omogenei con la situazione del nostro Paese.

Per interpretare rettamente le tavole riportate a pag. 636 e 637, occorre premettere che la distinzione tra « *indictable offences* » e « *non-indictable offences* » corrisponde, più o meno, a quella che nel nostro ordinamento esiste tra « *delitti* » e « *contravvenzioni* » (38). L'ordinamento giuridico inglese, ammette, tuttavia, l'imputabilità anche per i minori tra gli 8 e 14 anni d'età.

(36) T. C. N. GIBBENS, *Trends in Juvenile Delinquency*, World Health Organization, Geneva 1961, pp. 29-39.

(37) *Eighth Report on the Work of the Children's Department*, 1961, Her Majesty's Stationery Office, London, particolarmente da p. 31 a p. 34.

(38) Confrontando gli artt. 39 e 17 C. P. appare che, nel nostro

a) I dati indicano che in Inghilterra il numero dei minori delinquenti è andato progressivamente aumentando dal 1938 in poi e si è quasi raddoppiato nel 1960. Tale incremento ha interessato non solo il gruppo di età compreso tra i 14 e 17 anni ma anche quello dei minori tra gli 8 e i 14. Il peggioramento della situazione non risulta solo dalle cifre assolute ma anche dal confronto con l'incremento della popolazione minorile (39).

b) Sul genere dei delitti compiuti dai minorenni inglesi si rivela una notevole somiglianza con la situazione italiana. Il rapporto del Ministero degli Interni britannico afferma, infatti, che circa i nove decimi dei reati minorili consistono in atti di violenza contro le cose. Tuttavia, il numero dei delitti contro le persone e contro la moralità pubblica e il buon costume, pur essendo una minima parte del totale, tende a crescere con maggiore rapidità (40).

c) Il rapporto mette, tuttavia, in guardia dal cadere nell'errore di ritenere che la comparazione dei dati presenti con quelli del passato esprima la reale situazione dell'andamento quantitativo della delinquenza minorile. Infatti - è detto nel rapporto - le statistiche riflettono profondi mutamenti nei costumi: oggi i delitti commessi dai minori vengono riferiti alla polizia molto più facilmente di quanto accadeva prima della seconda guerra mondiale; la stessa polizia si mostra più propensa di una volta a portare i minori delinquenti davanti al tribunale. « Questo - conclude il rapporto - induce a ritenere che la situazione possa non essere tanto brutta quanto appare da una semplice lettura delle statistiche » (41).

Osservazioni conclusive sull'andamento del fenomeno

Le statistiche che seguono, pur nella loro frammentarietà e limitatezza, possono tuttavia fornire utili indizi per un più equilibrato giudizio sulla entità e sulla tendenza del fenomeno delinquenziale minorile. Indubbiamente esso esiste in maggiore o

sistema penale, sono considerati « delitti » i reati punibili con l'ergastolo, la reclusione e la multa; sono « contravvenzioni » i reati punibili con l'arresto e l'ammenda. « Considerata la diversa gravità delle pene comminate, appare ovvio che i reati che il Codice qualifica come " delitti ", nella valutazione fattane dal legislatore sono più gravi, o almeno socialmente più dannosi, dei reati che il Codice qualifica come semplici " contravvenzioni " » (Cfr. L. Rosa, *Stato e « moralità pubblica » nella Costituzione italiana*, in *Aggiornamenti Sociali*, ottobre 1961, p. 574, nota 46, rubr. 135).

(39) *Eighth Report on the Work of the Children's Department*, cit., p. 32.

(40) *Ibidem*, p. 33.

(41) *Ibidem*, pp. 31 s.

MINORI COLPEVOLI DI « INDICTABLE OFFENCES »

	MASCHI		FEMMINE	
	anni 8 - 14	14 - 17	anni 8 - 14	14 - 17
	1938	14.724	11.645	835
1954	18.383	13.387	1.482	1.577
1955	19.147	13.517	1.440	1.409
1956	20.813	15.029	1.527	1.446
1957	23.697	18.149	1.580	1.681
1958	26.050	21.628	2.033	2.064
1959	25.869	23.059	1.968	2.287
1960	27.622	24.749	2.319	2.670

MINORI COLPEVOLI DI « NON - INDICTABLE OFFENCES »

	MASCHI		FEMMINE	
	anni 8 - 14	14 - 17	anni 8 - 14	14 - 17
	1938	7.518	17.882	207
1954	8.460	13.651	375	885
1955	8.002	13.666	318	875
1956	9.600	15.092	351	889
1957	10.171	17.560	396	1.011
1958	11.070	21.185	417	1.159
1959	11.827	23.889	477	1.353
1960	11.482	24.483	398	1.386

DATI PRECEDENTI RIDOTTI SULLA BASE DEL 1938 = 100 PER SESSO ED ETÀ'

Età	1938		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
8	100	132	133	104	122	133	112	133	132	178	133	144	123	167	140	211
9	100	133	174	127	137	108	100	100	130	100	140	130	141	130	144	152
10	100	121	157	126	159	122	170	118	114	137	181	138	154	139	165	165
11	100	117	142	118	135	123	155	137	137	125	153	135	144	146	185	185
12	100	127	202	124	171	131	183	146	202	161	244	139	205	158	259	259
13	100	136	242	130	226	140	207	154	233	176	297	170	299	161	290	290
14	100	173	235	181	212	192	201	214	238	234	280	250	346	258	377	377
15	100	123	185	127	172	142	194	161	197	176	225	177	216	196	296	296
16	100	115	207	119	190	136	192	165	225	189	247	185	242	190	243	243
	100	125	185	122	165	130	166	147	177	164	218	166	224	177	261	261

minore misura in tutte le Nazioni al di qua o al di là della Cortina di ferro e anche nei Paesi così detti non impegnati (42).

Particolari situazioni potranno renderlo più acuto in certe città che in altre. E' il caso, riteniamo, di New York (43) e di Londra, di due città, cioè, in cui l'influenza di massicci flussi migratori provenienti dalle più disparate regioni del mondo, rappresentanti le più diverse razze, costumi di vita, livelli di cultura e di coscienza etico-sociale, creano immani problemi di adattamento e di fusione e, per riflesso, possono presentare un terreno particolarmente fertile al disadattamento e alla delinquenza giovanile.

Per quanto riguarda l'Italia, i dati e i rilievi da noi riferiti dovrebbero contribuire a ridimensionare la comune opinione, secondo la quale il fenomeno dei giovani delinquenti vada assumendo rispetto al passato, proporzioni sempre più allarmanti (44). Con ciò non si vuole negare che il problema esiste anche da noi e che esso presenti aspetti che dovrebbero sollecitare l'impegno di tutti, legislatori, magistrati, educatori, psicologi e soprattutto delle famiglie in uno sforzo comune di eliminare cause e condizioni propizie al disadattamento e alla delinquenza dei giovani.

(continua)

Angelo Macchi

(42) Purtroppo non esistono statistiche circostanziate per i Paesi d'oltre cortina. Alcune indicazioni sull'esistenza e sulle tendenze della delinquenza minorile in tali Paesi possono ricavarsi da sporadici articoli che appaiono sulla stampa di informazione. Qui ci limitiamo a segnalare: *La delinquenza giovanile nell'Europa Orientale*, in *L'Altra Europa*, bimestrale di documentazione sui Paesi dell'Europa Orientale, vol. III, n. 14, giugno-luglio 1960, pp. 27 ss.; *Delinquenza minorile in Polonia*, in *Il Popolo*, 10 dicembre 1957, p. 8; *La piaga dei teddy-boys affligge anche l'U.R.S.S.*, in *Corriere della Sera*, 15 novembre 1959, p. 5. Sull'intensificarsi del fenomeno nell'Unione Sovietica si veda anche l'articolo di A. LEVI, in *Corriere della Sera*, 15 settembre 1961. Per quanto riguarda l'India si veda *Juvenile Delinquency*, in *Social Action*, november 1957, pp. 468 ss.

(43) Sul fenomeno delle bande di teppisti, particolarmente drammatico a New York e in qualche altra città statunitense si vedano: HARRISON E SALISBURY, *Giovani al doppio Gin*, Bompiani, Milano 1959; DALE KRAMER - MADELINE KARR, *Gangs di minorenni*, Parenti, Firenze 1957.

(44) L'opportunità di ricondurre l'opinione pubblica italiana a un più equilibrato giudizio sul fenomeno della delinquenza minorile in Italia è stato implicitamente sottolineato dall'Avv. TRAPANI, in un dibattito sulle « manifestazioni attuali del travimento e della delinquenza minorile » indetto dalla Sezione Romana dell'Associazione internazionale di diritto penale. Il TRAPANI ha concluso per « l'insussistenza in Italia del fenomeno dei "teddy-boys", falsato dalla stampa, ed ha dichiarato di concordare con l'avviso di persone qualificate (Presidenti e Procuratori presso i Tribunali dei minorenni) le quali escludono che il fenomeno, così come è caratterizzato in altri Paesi del mondo, si sia verificato finora in Italia » (cfr. *Rassegna di Studi Penitenziari*, 1960, p. 333).